

## **STATUTO**

### **PROGETTO ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BISCEGLIE BA VIA CARRARA  
LAMAVETA 104

Numero REA: BA - 468463

Codice fiscale: 06190170727

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-07-2010 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - E' costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 una società cooperativa sociale a mutualità prevalente retta dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili denominata "PROGETTO ASSISTENZA Società Cooperativa sociale".

Art. 2 - La sede della società è nel comune di Bisceglie. Su delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - La cooperativa nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, lo scopo di perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, comprendenti anche l'assistenza infermieristica, domestica, della riabilitazione, della protezione civile, educativi, culturali, di formazione ed addestramento professionale per affrontare nel territorio i problemi del disagio, della marginalità e dell'esclusione sociale.

Organizzare e gestire attività di trasporto infermi; gestione di strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili; assistenza sociale residenziale e non residenziale per anziani e disabili; gestione di strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti; gestione degli asili nido e scuole materne; gestione di strutture educativo-assistenziali per minori; gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza; organizzare e gestire servizi di pulizia; organizzare e gestire servizi mense, di facchinaggio, trasporto di persone e simili.

In tal senso la cooperativa vuole essere un soggetto attivo per il cambiamento delle condizioni e delle relazioni sociali, favorendo e sviluppando rapporti solidali tra gli individui nel contesto locale ed internazionale, con attenzione particolare ai soggetti deboli sul piano sociale, culturale, politico, fisico e psicologico.

La cooperativa si propone, in particolare di perseguire gli interessi generali di cui sopra, attraverso prestazione di servizi ed attività di gestione di servizi sociali orientati ai bisogni di anziani, malati, portatori di handicap, tossicodipendenti e, in genere di soggetti che versino in

stato di bisogno.

Organizzare e gestire attività di assistenza, formazione e sostegno a favore di minori disagiati e/o a rischio di devianza.

Organizzare e gestire attività formative in convenzione con enti pubblici e/o privati, in particolare attività formativa in ambito sanitario e sociale sia a favore di soci che per conto terzi.

In relazione a quanto sopra, la cooperativa attua interventi di tipo educativo, assistenziale e sanitario gestendo in conto proprio o per conto di terzi, attività e servizi di assistenza domiciliare, di assistenza complementare infermieristica e sanitaria sia a domicilio sia in strutture messe a disposizione da enti pubblici o privati e sia in centri (diurni e non) di accoglienza, animazione, socializzazione, riabilitazione e formazione.

La cooperativa può svolgere, con carattere ausiliario e non prevalente, ogni attività ed iniziativa connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni funzionalmente e strettamente necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, partecipando a gare di appalto ai fini dell'acquisizione ed erogazione dei servizi, raccordando ed integrando in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, stipulando convenzioni con Comuni, Enti Regionali, scuole, Ausl, Enti Locali pubblici e privati.

La cooperativa non ha scopo di lucro e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi e i metodi.

Per le sue caratteristiche di cooperativa sociale di cui all'art.1, comma 1 della legge 8 novembre 1991 n.381, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale e di organizzazioni di solidarietà sociale e, in particolare, essendo di diritto considerata "onlus", ha titolo per beneficiare delle norme agevolate previste all'art.10 del d.lgs. n.460/1997 e in ogni altra norma presente e futura.

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello stato sia da parte di Enti Regionali e locali dell'Unione Europea.

La cooperativa può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti, escluse in ogni caso le attività riservate dalla legge a società aventi particolari requisiti o iscritte in particolari Albi.

Pertanto la cooperativa si configura come una cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa può promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale secondo le modalità che saranno disciplinate in apposito regolamento.

La cooperativa può utilizzare finanziamenti, contributi e agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali e comunitarie.

La cooperativa in particolare può stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e del terzo settore, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi non soci, ovvero avvalersi dell'opera di terzi nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### TITOLO II - SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al limite stabilito per legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, avendo piena capacità di agire ed interessi non in contrasto con quelli della cooperativa, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. La responsabilità dei soci è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

b) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, nei limiti e con le modalità fissate dalla legge, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci, ai sensi della succitata legge n.381/91.

c) Soci sovventori.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori - nei casi e nei limiti previsti dalla legge - oltre le persone fisiche anche le persone giuridiche, pubbliche o private, che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto altresì in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla Cooperativa o enti che si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione dell'organo di amministrazione.

Art. 6 - Chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta specificando:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza, codice fiscale;

b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti all'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

d) l'incondizionata accettazione dello Statuto e dei regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, nonché la dichiarazione di esplicita accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 31 del presente statuto;

e) la qualifica che intende rivestire: socio lavoratore, socio sovventore, socio volontario;

f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla designazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è

responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Art.7 - Sull'ammissione a socio decide l'organo di amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda salvo il disposto dell'art.2528 C.C. per l'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata versata la quota sottoscritta.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
  - b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
  - c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.
- Se il nuovo socio non versa la quota sociale entro un mese dalla delibera di ammissione la sua accettazione si intende come non avvenuta.

La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto e dalle disposizioni impartite dagli organi sociali sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art. 9 - Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.10 - La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.31.

Il recesso non si intenderà in ogni caso avvenuto se non dopo che la domanda relativa sia stata accettata dal consiglio di amministrazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal

Consiglio di amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non osservi le disposizioni dello Statuto o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
- c) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società;
- d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 CC.
- e) che sia dichiarato interdetto o inabilitato o fallito;
- f) che si trovi in una delle situazioni previste dal precedente art. 9 lett. a e b;
- g) che abbia maturato i requisiti di legge per aver diritto - se persona fisica e socio lavoratore - alla pensione, o che comunque abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Nei casi indicati nelle lettere a) e b) il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a regolare la propria posizione e l'esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese da detto invito e semprechè perduri l'inadempienza.

Art.12 - La delibera di esclusione è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento dal presidente dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale ovvero può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.31.

L'organo amministrativo cura l'annotazione dell'esclusione nel libro soci dalla cui data l'esclusione stessa ha effetto.

In caso di opposizione l'annotazione dell'esclusione nel libro soci potrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione e sino a tale data il socio conserverà tutti i diritti e gli obblighi.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso.

Art. 13 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, si matura nella misura e con le modalità previste nel successivo art. 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione o atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Art. 14 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato ed

eventualmente rivalutate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla approvazione del predetto bilancio.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva ordinaria.

Art. 15 - Il trattamento economico corrisposto ai soci persone fisiche durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-Cooperativa e, pertanto, con le esigenze soci.

#### TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE - BILANCIO - RISTORNI

Art. 16 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale: il capitale sociale è variabile ai sensi della legge ed è costituito dalle quote dei soci lavoratori e dalle quote dei soci sovventori; il loro valore nominale non potrà essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti per le rispettive categorie;
  - b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art 19, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
  - c) da eventuali riserve straordinarie;
  - d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
  - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
  - f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 numero 904.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote nominative sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 17 - Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Art. 18 - Le quote dei soci lavoratori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative trasferibili previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previa redazione di un inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'art. 2) della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei fini mutualistici;
- c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della cooperativa, né al suo scioglimento ( legge 904/77 art.12 );
- d) alla rivalutazione delle quote sociali nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 gennaio 1992 n.59.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o a fini mutualistici, previa destinazione del prescritto trenta per cento (30%) alla riserva ordinaria.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili siano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Trattandosi di cooperativa sociale a mutualità prevalente la cooperativa non distribuisce ristorni ai soci.

#### TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ;

d) il Collegio dei Sindaci qualora ricorrano le condizioni e limiti di cui all'art.2477 del codice civile.

Art. 21 - Le decisioni dei soci sono sempre adottate con metodo assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo ( nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da spedirsi con lettera raccomandata anche a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

E' facoltà di ciascun socio indicare all'atto dell'iscrizione nel libro soci un indirizzo di posta elettronica al quale saranno effettuate e recapitate gli avvisi di comunicazione, purchè con mezzo che consenta il riscontro dell'avvenuta ricezione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 22 - L'assemblea si considera ordinaria quando:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per

l'approvazione del bilancio annuale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale se esistente, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza della assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 23 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le modifiche dello statuto, lo scioglimento della cooperativa e la nomina, sostituzione, revoca e conferimento di poteri dei liquidatori per i quali occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei soci della società aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 24 - Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea con il sistema della votazione a scrutinio palese.

Art. 25 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci lavoratori, volontari e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco, né dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre, cinque o sette consiglieri scelti tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, anche a tempo indeterminato, per il periodo determinato all'atto della

nomina secondo le decisioni di volta in volta prese dalla assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili.  
La maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci lavoratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quello tra i suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando vi sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo fax, telegramma, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che consenta un riscontro della ricezione, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'articolo 2 legge 31 gennaio 1992 numero 59;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed

ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

g) conferire procure per singoli atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione, e di nominare il Direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge e del presente statuto siano riservati all'assemblea dei soci;

l) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci, nel rispetto delle leggi vigenti, con opportuno regolamento interno;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

n) deliberare l'apertura di succursali, agenzie, rappresentanze, loro trasferimento o chiusura.

Art. 27 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile.

Art. 28 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice Presidente.

Art. 29 - La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria qualora ricorrano le condizioni e i limiti di cui all'art.2477 del codice civile.

Nei casi previsti dalla legge la Società è soggetta alla certificazione annuale del bilancio da parte di società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di società cooperative.

Art. 30 - In caso di nomina obbligatoria, nei casi previsti

dalla legge, il collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti e funzionanti a norma di legge. Si applicano al collegio sindacale le norme dettate in materia di società per azioni ed il medesimo eserciterà il controllo contabile.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che elegge i sindaci ed il presidente del collegio sindacale determinerà i compensi loro spettanti.

Art. 31 - Le controversie che potranno sorgere fra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori in dipendenza del presente statuto, salvo la competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente rispetto alla sede della società.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente "ex bono et aequo" e senza formalità rituali.

Art. 32 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendogli preferibilmente fra i soci.

Art. 33 - In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per la Finanza e per il Tesoro, udita la commissione centrale per la cooperazione.

Art. 34 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 35 - Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 4, 16, 17 e 19, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 36 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione, in particolare legge 8 novembre 1991 n.381, decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche, integrazioni e norme esplicative e legge della Regione Puglia n.21 del 1 settembre 1993.

In originale firmato:

de Iudicibus Ignazio-Antonella Trapanese notaio. Vi è impronta sigillo.